

Sentenza Cassazione Lavoro n°3185 del 09.02.09 - Assegnazione a mansioni superiori

Con riferimento all'assegnazione a mansioni superiori, la disposizione di cui all'art. 2103 del Codice Civile non prescrive, per spiegare i suoi effetti, e cioè la acquisizione definitiva della qualifica superiore, la esistenza di alcun provvedimento formale di assegnazione, giacché operando un riferimento esclusivamente fattuale, connesso alla effettività delle funzioni svolte, prescinde da una manifestazione formale della volontà datoriale, essendo solo necessario un consenso implicito ed escludendosi solo i casi in cui si dimostri che le mansioni superiori siano state svolte "invito domino".

L'art. 2103 del Codice Civile, nel disporre che "**nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto**", non presuppone affatto la previsione del posto nell'organigramma, ma l'esistenza in concreto di una determinata funzione in ambito aziendale, assegnata ad un lavoratore.